



NOTAIO
LUIGI BENINCASA

Repertorio n. 270

Raccolta n.212

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

DELLA PALESTRA GINNASTICA FERRARA ASSOCIAZIONE

SPORTIVA DILETTANTISTICA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore dieci e
minuti dieci.

Registrato a FERRARA

il 15 dicembre 2023

n. 9110 Serie 1T

€ 0,00

(10 dicembre 2023)

In Ferrara (FE), in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, presso i locali del Palagym
Orlando Polmonari.

Innanzi a me dottor LUIGI BENINCASA, Notaio residente in Cento (FE),
con studio ivi alla Via Giacomo Matteotti 5, iscritto al Ruolo del Collegio No-
tarile del Distretto di Ferrara,

E' COMPARSO

- **MANTERO FRANCO**, nato a Recco (GE), il 2 dicembre 1952, residente a
Ferrara (FE), alla Via Prinella 48, codice fiscale MNT FNC 52T02 H212U,
cittadino italiano, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in pro-
prio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e in rappresen-
tanza della

- Associazione sportiva "PALESTRA GINNASTICA FERRARA Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica" con sede in Ferrara (FE), Piazzale Atleti Azzurri
d'Italia, codice fiscale 80010550384, iscritta nel Registro regionale delle fon-
dazioni e associazioni, in data 19 giugno 2015, al numero 956, dotata di per-
sonalità giuridica in forza di atto di riconoscimento D.D. n. 7611 del 19 giu-
gno 2015, nonché iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettan-

tistiche.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere pubblico verbale della sola parte straordinaria dell'Assemblea generale degli associati, riunita, in seconda convocazione, in questi luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina organi assembleari;

PARTE STRORDINARIA:

2) Modifiche Statutarie

PARTE ORDINARIA:

3) Rinnovo cariche sociali quadriennio 2023-2027

A) Elezione del Presidente

B) Elezione del Consiglio Direttivo

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto, il comparente signor Mantero Franco, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, e il ruolo di Segretario dell'assemblea straordinaria io sottoscritto Notaio.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea è stata ritualmente convocata ai sensi del vigente statuto e che, in proprio o per deleghe, che rimarranno acquisite agli atti sociali, sono presenti numero 30 (trenta);
associati sugli attuali numero 157 (centocinquantesette);
associati aventi diritto di voto e che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della Par-

ta straordinaria il Presidente rammenta che l'associazione fu costituita il 3 agosto 1879, negli anni lo statuto ha subito modificazioni, le ultime delle quali nell'assemblea del 20 dicembre 2014, verbale registrato a Ferrara, il 30 dicembre 2014, al numero 7088 serie 1T. Rammenta inoltre che l'Associazione ha conseguito la personalità giuridica, ai sensi del DPR n. 131/2000 mediante riconoscimento e iscrizione nell'apposito Registro regionale.

Il presidente continua informando l'Assemblea che oggi si tratta di modificare lo statuto apportando le modifiche richieste dal D.lgs. n. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni.

Passa quindi ad illustrare le modifiche da apportare allo statuto il cui testo è già stato approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione tenutasi in data 29 novembre 2023.

All'uopo, fa presente all'Assemblea che questa nuova normativa presenta ancora delle questioni interpretative non del tutto risolte, segnatamente circa la necessità e le modalità di ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 39/2021. Pertanto, il Presidente propone all'Assemblea di procedere per il momento al necessario adeguamento statutario, come richiesto dalla normativa vigente e compiere successivamente gli eventuali ulteriori adempimenti richiesti dalla stessa normativa; all'uopo, propone, in caso di approvazione del nuovo statuto, di autorizzare fin d'ora il Presidente ad apportare autonomamente le modifiche statutarie meramente formali, che dovessero essere richieste dalle istituzioni competenti in sede di approvazione dello statuto e di autorizzare inoltre il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, a porre in essere tutte quelle operazioni che dovessero rendersi necessarie per il perfetto adempimento di tutti gli obblighi che derivano dalla normativa in

esame, anche con riferimento all'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 39/2021.

Chiede se alcuno vuole intervenire.

Nessuno interviene.

A questo punto invita l'assemblea a deliberare sugli argomenti illustrati esprimendo il voto per alzata di mano.

Risultano aver votato:

A favore: trenta associati,

Astenuto: nessuno,

Contrario: nessuno,

e quindi all'unanimità dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

- I -

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che, composto di 27 articoli, con unito lo stemma dell'Associazione, il comparente mi consegna ed io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per volontà del comparente;

- II -

- di autorizzare il Presidente ad apportare autonomamente, le modifiche statutarie meramente formali, che dovessero essere richieste dalle istituzioni competenti in sede di approvazione dello statuto;

- III -

- di autorizzare il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, a porre in essere tutte quelle operazioni che dovessero rendersi necessarie per il perfetto adempimento di tutti gli obblighi che derivano dalla normativa in

esame, anche con riferimento all'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 39/2021.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea, nella parte straordinaria, è sciolta alle ore dieci e minuti cinquanta.

e prosegue nella parte ordinaria.

Il comparente presta il suo consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative e dichiara di aver ricevuto da me notaio la relativa informativa ai sensi delle leggi vigenti.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente che, a mia richiesta, lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva, lo conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti cinque.

Scritto con mezzi meccanici da me notaio e in parte di mio pugno, consta di due fogli per sette pagine.

F.to Franco Mantero

F.TO LUIGI BENINCASA NOTAIO (Sigillo)

STATUTO

PALESTRA GINNASTICA FERRARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Ferrara, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, l'associazione sportiva dilettantistica denominata "PALESTRA GINNASTICA FERRARA Associazione Sportiva Dilettantistica" (di seguito anche solo "Associazione" o "PGF"). La denominazione sociale, quando consentito dalla legge, potrà essere anche così sintetizzata: "PALESTRA GINNASTICA FERRARA ASD".
2. L'Associazione è stata fondata nel 1879 quale associazione non riconosciuta, è stata insignita della Stella d'oro al merito sportivo CONI nell'anno 1968 ed è iscritta al Registro delle Società Centenarie tenuto dall'UNASCI, Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI.
3. I colori sociali dell'Associazione sono il bianco e l'azzurro.
4. Il logo della PGF è rappresentato dallo stemma che si allega al presente statuto sotto la lett. A).

Articolo 2 – Scopi e struttura

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di cooperare al miglioramento morale e fisico dei cittadini mediante la diffusione della pratica ginnico - sportiva nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni fisiche o socio-economiche.
2. L'Associazione accetta incondizionatamente le norme e le direttive del CONI e del CIP, per quanto di competenza, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui è affiliata o cui delibererà di aderire con delibera del Consiglio Direttivo e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni e degli Enti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
3. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e degli Enti nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'Associazione si impegna a garantire la partecipazione dei propri tesserati atleti e tecnici alle assemblee federali per l'elezione dei propri rappresentanti.
4. L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi della normativa vigente, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, in particolare quelle connesse alle discipline della ginnastica, arti marziali, pesi, sport rotellistici, danza sportiva mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica finalizzata prevalentemente all'attività agonistica. L'Associazione potrà svolgere altre attività nell'ambito di eventuali ulteriori discipline riconosciute dalle competenti autorità sportive.
5. L'associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione delle suddette attività sportive dilettantistiche, in tutte le loro forme o specialità, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, sia a carattere amatoriale-ricreativo che sportivo, operando dunque per la promozione, la diffusione e la pratica ma anche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive riconosciute dagli organismi sportivi nazionali a cui si affilia organizzando direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni, attività, camp ed eventi sia sul territorio regionale e nazionale sia all'estero, nel rispetto delle norme degli organismi sportivi nazionali a cui si affilia.
6. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, l'Associazione potrà svolgere anche attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. la promozione e lo sviluppo di attività ricreativa, turistica, culturale mediante l'organizzazione di corsi, ritiri, eventi e manifestazioni e, in generale, mediante l'attività svolta da associati o tesserati anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche nonché lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse, l'espletamento di studi e ricerche di mercato nell'ambito delle

Handwritten signature

Handwritten signature: franchi aut

discipline sociali, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

- b. l'acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione, la locazione (anche di locali o spazi), la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e attrezzature sportive, in qualunque forma e di qualsiasi tipo, nonché la partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, per le dette attività;
 - c. l'organizzazione e la promozione di servizi utili agli interessi dei praticanti le discipline praticate, quali a titolo meramente esemplificativo, il noleggio di attrezzatura sportiva e ricreativa, armadietti e simili, l'organizzazione di ambulatori e visite mediche;
 - d. l'attività ludica e ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, l'allestimento e la gestione di bar, posto di ristoro, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, palestre, piscine e altri spazi ludico ricreativi, nonché servizi annessi, compresi quelli per la cura e il benessere psico-fisico, spacci interni e shop di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
 - e. qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro
7. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale. Ai soli fini strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale e senza ampliamento dello stesso, l'Associazione potrà procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge, e quindi anche contrarre mutui, aprire conti correnti, conti deposito titoli, conti titoli e compiere ogni altra operazione di finanziamento, con privati o istituti di credito.
 8. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative, dalla prevalenza delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio, improntando la propria attività a principi di responsabilità sociale.
 9. La PGF potrà stipulare convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati che condividano gli scopi primari dell'Associazione.
 10. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche di ambo i sessi che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva impegnandosi, a tal fine, al rispetto del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione e del contestuale versamento della relativa quota. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale che deciderà nella prima adunanza utile.
3. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4. Possono, altresì, essere ammessi quali soci della PGF i soggetti giuridici che lo richiedano e svolgano senza scopo di lucro, attività sportive, ricreative e sociali in armonia con gli scopi dell'Associazione. Tali enti dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che ne delibererà l'ammissione, il versamento di specifica quota associativa, valutando i requisiti morali dei rappresentanti e l'effettivo svolgimento di attività sociali non in contrasto con quelle della PGF. Fino a quando sussisterà il vincolo associativo, tali soggetti potranno essere autorizzati ad utilizzare, con modalità predefinite, il nome ed il logo dell'Associazione e ad utilizzare gli impianti di cui la PGF ha la disponibilità secondo modalità concordate e con diritto di priorità rispetto a terzi non soci.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.



Articolo 5 – Soci

1. I soci persone fisiche sono divisi nelle seguenti categorie: soci benemeriti, soci atleti e soci ordinari.
2. Sono soci benemeriti coloro che, nominati dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, hanno dato lustro all'Associazione e contribuito fattivamente all'accrescimento del suo prestigio.
3. Sono soci atleti tutti coloro che praticano attività sportiva agonistica in uno dei settori di attività e, come tali, sono regolarmente tesserati ad una delle Federazioni cui l'Associazione è affiliata.
4. Sono soci ordinari tutti coloro i quali, pur non svolgendo attività agonistica, partecipano alle attività sportive, ludico-motorie e sociali organizzate dalla PGF o cui la PGF prende parte.
5. All'atto dell'ammissione o del rinnovo l'Associazione verificherà, ove necessario, se il soggetto è in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva e sociale per cui si richiede l'iscrizione.
6. Ogni socio può essere ammesso in un'altra categoria associativa, qualora ne ricorrano i presupposti e purché ne faccia domanda al Consiglio Direttivo.



Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
2. I soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee sociali mediante l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
3. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 15. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. I soci diversi dalle persone fisiche (soggetti giuridici di cui all'art. 4, comma 5) partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto ad un voto.
5. I soci hanno, altresì, il dovere di:
 - a. rispettare lo statuto e le decisioni degli Organi sociali;
 - b. versare le quote associative annuali e gli eventuali contributi straordinari;
 - c. contribuire al rafforzamento della PGF, alla salvaguardia del suo buon nome, all'accrescimento del suo prestigio ed all'affermazione dei principi espressi nello statuto.



Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a. dimissione volontaria;
 - b. mancata regolarizzazione del tesseramento atleti nei casi di cui al precedente art. 5, comma 3;
 - c. morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - d. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - e. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera d), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 8 – Organi Sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a. l'Assemblea generale dei soci;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. la Consulta Tecnica.

Articolo 9 – Assemblea generale dei soci - Funzionamento

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. L'Assemblea può svolgersi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, pubblicazione sul sito web (www.pgf-fe.com) e contestuale comunicazione diretta agli associati a mezzo consegna a mani con ricevuta e/o posta ordinaria e/o elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, in merito ad eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea

straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2.

Articolo 12 - Validità Assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, pubblicazione sul sito web (www.pgf-fe.com) e contestuale comunicazione diretta agli associati a mezzo consegna a mani con ricevuta e/o posta ordinaria e/o elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 14 - Assemblea elettiva

1. L'Assemblea ordinaria dei soci elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni quattro anni.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da quattro a otto, oltre al Presidente eletto con votazione separata, stabilito dall'Assemblea prima della votazione.
3. All'atto della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo nomina una commissione scrutatrice composta da 3 membri (un Presidente, un segretario e uno scrutatore). La commissione scrutatrice è incaricata di sovrintendere tutte le operazioni di candidatura, di voto e spoglio degli stessi oltretutto di vidimare e timbrare un numero congruo di schede per la votazione del Presidente e del Consiglio Direttivo. In sede assembleare la commissione dovrà verificare l'assenza di schede nelle urne e procedere alla chiusura delle stesse, vidimandone i punti di chiusura. Della commissione scrutatrice non possono far parte il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo uscenti né i candidati che, in ipotesi, verranno immediatamente sostituiti.
4. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi per l'elezione a Presidente ed a componente del Consiglio Direttivo compilando la scheda di candidatura e consegnandola o facendola pervenire alla commissione scrutatrice entro tre giorni liberi antecedenti l'Assemblea secondo le modalità e l'orario fissato come termine per le candidature stesse. È possibile presentare la candidatura solo per una delle due cariche e, in caso contrario, entrambe verranno considerate invalide.
5. Scaduto il termine di presentazione per le candidature, il Presidente della commissione scrutatrice compila l'elenco dei candidati in ordine alfabetico che verrà proclamato all'Assemblea all'inizio della stessa affinché la stessa possa decidere inappellabilmente in caso di eventuali contestazioni.
6. Al termine della presentazione delle candidature e dell'eventuale discussione, si dà avvio alle operazioni di voto con votazioni e scrutini separati e successivi procedendo, nell'ordine, prima all'elezione del Presidente e poi del Consiglio Direttivo. Terminata ciascuna operazione di scrutinio il Presidente della commissione scrutatrice enuncia il numero dei voti conseguiti da ciascuno dei candidati ed il Presidente dell'Assemblea proclama l'eletto/gli eletti.
7. Ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto esprimendo un numero di preferenze non superiore ai consiglieri da eleggere ma potendo esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente. Deve essere indicato il cognome del candidato/i prescelto o barrarlo con un segno di croce qualora i



Emp

Franco Vaut

nominativi siano già prestampati sulla scheda. Le espressioni di voto difformi da quanto sopra previsto saranno considerate nulle.

8. È consentita una delega per ogni socio presente avente diritto a voto.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque membri compreso il Presidente come previsto dall'art. 14, comma 2. In occasione della prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri, su proposta del Presidente, il Vicepresidente e, il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi organismo sportivo riconosciuto a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
5. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e su invito del Presidente, i componenti della Consulta Tecnica.

Articolo 16 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione dello stesso con il subentro del primo candidato in ordine di preferenze tra i non eletti alla carica di Consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Le dimissioni del Presidente, o la sua decadenza per qualunque causa, comportano la decadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica anche qualora venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 3 giorni, o per qualsiasi altra causa. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo (celebrazione dell'Assemblea non oltre 45 giorni dal verificarsi dell'evento) l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione il Consiglio Direttivo resterà in carica in prorogatio. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla ricomposizione degli organi.

Articolo 17 - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Si riunisce di norma una volta ogni tre mesi e comunque almeno quattro volte l'anno ed è convocato dal Presidente, o per richiesta avanzata da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a. attuare le finalità previste dallo statuto e dare attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
 - b. analizzare l'andamento delle attività svolte e formulare gli indirizzi generali sulla programmazione dell'attività sociale;
 - c. adottare gli indirizzi per la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - d. definire le modalità di svolgimento delle attività sociali;



- e. amministrare i fondi che sono a disposizione dell'Associazione, richiedere mutui o prestiti a istituti bancari
 - f. deliberare in merito all'affidamento di incarichi di lavoro di qualunque genere nonché alla stipula di convenzioni e contratti anche a carattere promo-pubblicitario;
 - g. deliberare l'importo delle quote associative per ciascuna categoria di Socio e le eventuali esenzioni ed agevolazioni;
 - h. proporre all'Assemblea l'adozione di eventuali contributi straordinari una tantum;
 - i. deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea nonché deliberare in merito alle variazioni al preventivo;
 - j. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 9, comma 2;
 - k. deliberare i regolamenti sociali attuativi dello Statuto o utili ai fini di una migliore organizzazione delle attività dell'Associazione;
 - l. deliberare la costituzione di nuovi Settori di attività e/o lo scioglimento di Settori esistenti, deliberando la richiesta di affiliazione ad altri organismi sportivi nazionali, qualora sia ritenuto funzionale al perseguimento degli scopi sociali;
 - m. adottare nei confronti dei soci, qualora si dovessero rendere necessari, provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione). I provvedimenti verranno adottati a maggioranza assoluta dei componenti e solo in caso di radiazione potranno essere impugnati dagli interessati dinanzi all'assemblea secondo quanto previsto dall'art. 7;
 - n. ratificare le delibere di estrema urgenza assunte dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
 - o. nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari compiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - p. redigere le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - q. adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi alle Linee Guida predisposte dagli organismi sportivi nazionali a cui l'Associazione si affilia nonché nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel rispetto delle prescrizioni normative e federali;
 - r. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi nonché l'interpretazione dello Statuto e delle altre norme regolamentari in ambito associativo.
2. Il Consiglio Direttivo potrà demandare specifiche funzioni ad uno o più dei suoi componenti nei limiti individuati con propria delibera assunta e depositata nelle forme di legge, con impegno a riferire sull'attività svolta al Consiglio a semplice richiesta.

Handwritten signature: Franco Maud

Articolo 19 - Il Presidente

- 1. Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Se nessun candidato ottiene tale "quorum", in presenza di più candidati alla carica, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi ed il più votato viene eletto Presidente. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
- 2. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
- 3. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Egli presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Consulta Tecnica e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di estrema urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte dell'organo competente alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il Vicepresidente

- 1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla tenuta dei libri sociali, e coordina l'attività generale della segreteria d'intesa con il Presidente. In qualità di tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, verifica il corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì, unitamente al Presidente, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Segretario spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 – La Consulta Tecnica

1. La Consulta Tecnica è un organismo consultivo dell'Associazione.
2. È costituita da un numero di Tecnici, soci dell'Associazione, regolarmente tesserati all'organismo sportivo nazionale di riferimento, non inferiore a 4, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; si riunisce almeno 3 volte all'anno, su convocazione del Presidente, che la presiede, per discutere in particolare dei seguenti argomenti:
 - a. l'attività formativa, didattica, giovanile, agonistica e promozionale;
 - b. lo sviluppo e la propaganda delle attività associative sul territorio;
 - c. la programmazione delle attività sportive;
 - d. tutti quelli che in ogni caso vengano indicati dal Presidente attinenti ai profili tecnico-sportivi.
3. I componenti del Consiglio Direttivo possono prendere parte alle riunioni della Consulta Tecnica, su invito del Presidente.

Articolo 23 - Il rendiconto economico-finanziario

1. Il Consiglio Direttivo delibera il rendiconto economico-finanziario (anche "bilancio consuntivo") e il bilancio preventivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. La gestione amministrativo-contabile di tutta l'Associazione è unica.
4. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 24 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio di ogni anno e terminano il 31 dicembre.

Articolo 25 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
 - a. dal Fondo di dotazione indicato dall'Autorità competente al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
 - b. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
 - d. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
3. Se nel corso della vita associativa il patrimonio minimo di cui al comma 1, lett. a) dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, salvo diversa previsione di legge o dell'autorità competente, il Consiglio Direttivo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento allo Statuto e ai Regolamenti della FGdI, alle norme del CONI e, per quanto di competenza, del CIP, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali ed in subordine alle norme del Codice civile.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a five-pointed star in the center, surrounded by the text "FEDERAZIONE ITALIANA DI CALCIO" and "FIGC".

franc t/and

ALLEGATO A



Genova
Genova

Francesco

Certifico io sottoscritto, dott. Luigi Benincasa, notaio in Cento, iscritto nel distretto notarile di Ferrara, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine 18 (diciotto).

Cento, li 20 dicembre 2023 nel mio studio alla Via Giacomo Matteotti 5.

Firmato digitalmente: Luigi Benincasa Notaio